

**Comune di PORTOFERRAIO**  
**Provincia di Livorno**

Allegato alla delibera di C.C. n° 20 del 29/03/2019

**Regolamento sul contributo di sbarco nell'Isola d'Elba**

**Art.1 - Istituzione Contributo di sbarco.**

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D. Lgs. del 15/12/1997 n° 446 ed è volto a disciplinare l'applicazione del contributo di sbarco di cui all'art.4 comma 3/bis del D. Lgs. n° 23 del 14/03/2011 come sostituito dall'art.33 della legge n.221 del 28 Dicembre 2015. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi del contributo, le esenzioni, gli obblighi dei vettori aeronavali, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

**Art.2 - Soggetti del contributo.**

Il contributo di sbarco è alternativo all'imposta di soggiorno ed è istituito in attuazione delle disposizioni di cui all'art.4, comma 3/bis, del D. Lgs. n°23/2011 come sostituito dalla legge n. 221 del 28 Dicembre 2015. Il contributo di sbarco è corrisposto da ogni persona fisica, salvo le esenzioni previste al seguente articolo 5, che arrivi nell'Isola d'Elba utilizzando i Vettori Aeronavali.

**Art.3 – Istituzione del contributo**

Il contributo di sbarco deve essere istituito da tutti i Comuni elbani con delibera dei rispettivi Consigli comunali. Il contributo, in virtù di quanto previsto all'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per l'anno 2016 la data della decorrenza dell'applicazione del Contributo di Sbarco sarà comunicata ai vettori aeronavali dal Comune di Capoliveri dopo l'approvazione da parte di tutti i comuni del Regolamento del Contributo. Ogni modifica relativa al periodo annuale di vigenza o all'importo del contributo deve essere deliberata, su proposta della Consulta dei Sindaci, dai Consigli comunali dei Comuni elbani. Il Comune di Capoliveri, al quale sono stati conferiti il potere di accertamento e di

riscossione del contributo mediante l'approvazione da parte dei comuni elbani della convenzione relativa alla gestione associata del turismo, provvede a gestire il contributo e provvede, altresì, a nominare il Funzionario Responsabile Unico del contributo in oggetto.

#### **Art.4 - Finalità del contributo.**

Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità.

#### **Art.5 – Esenzioni.**

Sono esenti dal pagamento del contributo di sbarco i residenti, i nativi elbani, i lavoratori pendolari (*muniti di dichiarazione del datore di lavoro e/o abbonamento*) e gli studenti pendolari (*muniti di certificazione rilasciata dall'istituto scolastico e/o universitario*), i bambini in età di esenzione dal pagamento del biglietto; gli accompagnatori ufficiali e i componenti delle squadre di società sportive impegnate in gare di campionati dilettantistici. Sono altresì esenti i soggetti passivi dell'imposta municipale propria unitamente ai componenti del loro nucleo familiare, che risultino in regola con il pagamento di tale imposta; i soggetti interessati dovranno acquisire tutte le informazioni necessarie presso l'Ente Locale dove è ubicato l'immobile. Tale stato e qualità deve essere attestata dai soggetti interessati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atto di notorietà ai sensi dell'art.15, comma 1°, della legge 12 Novembre 2011 n°183 e s.m.i. da presentarsi alle biglietterie dei Vettori Aeronavali al momento dell'acquisto del biglietto.

Sono altresì esenti dal pagamento del contributo di sbarco i soggetti disabili i quali devono appartenere ad una delle categorie qui di seguito elencate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- 1) sussistenza di condizioni di handicap grave, certificate dall'USL ai sensi della legge n.104 del 1992, art. 3, comma 3;
- 2) assegnazione di indennità di accompagnamento;
- 3) essere non vedente o sordomuto oppure avere un residuo di vista inferiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con correzione risultante dal verbale di invalidità;
- 4) avere subito delle pluriamputazioni risultanti dal verbale di invalidità.

Anche tale stato e qualità deve essere attestata dai soggetti interessati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atto di notorietà ai sensi dell'art.15, comma 1°, della legge 12 Novembre 2011 n°183 e s.m.i. da presentarsi alle biglietterie dei Vettori Aeronavali al momento dell'acquisto del biglietto.

## **Art. 6 - Soggetti obbligati alla riscossione.**

I Vettori Aeronavali sono i soggetti responsabili della riscossione del contributo di sbarco e come tali sono tenuti a versare al Comune di Capoliveri, in qualità di *“ente capofila della gestione associata dei comuni dell’Elba delle funzioni in materia di turismo gestione dell’accertamento e riscossione del contributo di sbarco”*, gli importi incassati secondo le modalità previste dalla legge n. 44/2012 e dal presente Regolamento.

## **Art.7 - Modalità di riscossione, riversamento e ripartizione tra i comuni elbani.**

I Vettori Aeronavali riscuotono il contributo di sbarco, unitamente al prezzo del biglietto e/o del titolo di viaggio comunque denominato, con indicazione a parte sullo stesso ed hanno l’obbligo di comunicare mensilmente, entro il 30 del mese successivo, al Settore economico-finanziario del Comune di Capoliveri il numero dei passeggeri che hanno pagato il contributo, unitamente ai passeggeri esenti, distinti per categoria su modulo telematico fornito dal Comune. Entro l’ultimo giorno del mese successivo devono provvedere al versamento del gettito del contributo. Il versamento può essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Capoliveri, mediante bonifico tramite il sistema bancario o tramite altre procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune. La dichiarazione e comunicazione del versamento sarà trasmessa al Comune per via telematica mediante procedure informatiche definite dal predetto Settore competente.

Il Comune di Capoliveri tratterrà annualmente sull’importo complessivo del gettito, per spese di gestione, una percentuale pari al 5% fino ad un massimo di € 50.000,00 (cinquantamila/00).

Il gettito derivante dal Contributo di Sbarco, al netto della quota spettante al Comune di Capoliveri per le spese di gestione, sarà utilizzato secondo le finalità individuate dalla Legge e espresse all’Art. 4 del presente Regolamento. La ripartizione annuale delle risorse fra interventi in materia turistica, opere di valenza comprensoriale/ambientale e suddivisione ai singoli Comuni dell’Isola d’Elba, sarà decisa dalla Consulta dei Sindaci e se ne darà atto in apposito verbale redatto dal Segretario del Comune Capofila che sottoscritto dai Sindaci o loro delegati costituisce atto avente valore giuridico.

Entro il 20 di Novembre il Comune di Capoliveri trasmetterà agli altri Comuni una rendicontazione attestante il gettito introitato al 30.09 e la stima del gettito previsto per il periodo dal 01.10 al 31.12. Entro il 15 Febbraio dell’anno successivo il Comune di Capoliveri provvederà a trasmettere una rendicontazione definitiva nella quale sia evidenziato l’importo lordo introitato, le spese di gestione quantificate ai sensi del comma 2 del presente articolo e la ripartizione del gettito tra i sette comuni con i seguenti criteri:

a) 30% in funzione della popolazione residente;

- b) 70% in funzione delle presenze turistiche.
- c) ponderazione, effettuata sulle presenze turistiche al 31.12 dell'anno di riferimento, prevedendo un peso del 60% per quanto riguarda le presenze in strutture alberghiere e del 40% per quanto riguarda le strutture extra-alberghiere.

Sulla base del rendiconto definitivo trasmesso dal Comune di Capoliveri i singoli Comuni provvederanno a regolare contabilmente il rapporto con l'ente capofila, ai fini del rispetto del principio dell'integrità di bilancio e della corretta rappresentazione contabile del bilancio.

### **Art.8 - Disposizioni in tema di accertamento.**

Ai fini dell'attività di accertamento relativa al contributo di sbarco si applica l'art. 1 commi da 158 a 170 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296. Il Comune di Capoliveri, ai fini dell'attività di accertamento e di verifica degli esatti adempimenti ed obblighi da parte dei soggetti passivi e di quelli per i quali sono previsti precisi obblighi tributari, pone in essere un'attività di controllo attraverso i vari uffici interessati e soprattutto con la polizia locale. L'attività di controllo verrà esercitata con le modalità ritenute più idonee dal Comune di Capoliveri.

### **Art.9 - Sanzioni.**

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del Responsabile del pagamento del contributo si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997 e ss.mm.. Per la mancata riscossione del contributo di sbarco e/o per il mancato rilascio della quietanza si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente. Per le altre sanzioni non previste si applica l'art. 1 commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. .

### **Art. 10 - Riscossione coattiva.**

Le somme accertate dal Comune di Capoliveri , sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, saranno rimosse in maniera coattiva con le stesse modalità in vigore per gli altri tributi.

### **Art. 11 - Conguaglio.**

Nei casi di versamento del contributo di sbarco in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato dalle Vettori Aeronavali mediante compensazione con i pagamenti del contributo stesso da effettuare alla scadenza successiva. Il rimborso sarà richiesto dai Vettori Aeronavali al Funzionario

Responsabile del Contributo del Comune di Capoliveri che lo autorizzerà entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Scaduto tale termine i Vettori Aeronavali procederanno alla compensazione dandone comunicazione al Comune di Capoliveri.

**Art.12 - Controversie.**

Le controversie concernenti il contributo di sbarco saranno devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

**Art.13 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.



